

# Glossario

Di seguito si riporta la sintetica definizione di alcuni concetti giuridici di base, tratta da "La piccola Treccani. Dizionario Enciclopedico", Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 1996.

## **Decreto legge**

Provvedimento emesso in caso di urgenza dal potere esecutivo e avente valore di legge formale, ossia idonea a modificare o abrogare leggi ordinarie. Si tratta di un mezzo di intervento legislativo eccezionale e provvisorio, la cui emanazione, al fine di evitare abusi, è rigorosamente disciplinata dall'art. 77 della Costituzione, in base al quale il Governo può, sotto la propria responsabilità, adottare decreti legge solo nei casi straordinari di necessità e urgenza, salva, peraltro, la conversione in legge (entro 60 giorni) da parte delle Camere, le quali devono essere appositamente convocate, anche se sono sciolte.

## **Decreto legislativo (o decreto delegato)**

Atto avente forza di legge emanato dal potere esecutivo per delega del potere legislativo, che deve indicare i principi e i criteri direttivi e determinarne il tempo e l'oggetto per l'esercizio della funzione normativa (art. 76 Cost.). Sono sottratte alla delegazione le materie per le quali sono previste leggi formali e non atti con forza di legge, come l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, la conversione dei decreti legge, l'approvazione dei bilanci.

## **Direttiva europea**

Atto normativo con il quale il Consiglio delle Comunità, generalmente su iniziativa della Commissione, impone allo Stato o agli Stati cui si rivolge l'obbligo di raggiungere un determinato risultato; la direttiva, dunque, non è immediatamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri, dovendo ricevere attuazione da parte degli organi nazionali competenti. La direttiva lascia agli stati membri ampia discrezionalità quanto alla scelta delle forme e dei mezzi che essi ritengono più idonei per raggiungere l'obiettivo da essa imposto. Per esempio, in materia di ravvicinamento delle legislazioni (art. 100 del Trattato CEE), la direttiva dovrà indicare i caratteri generali della normativa da uniformare; spetterà poi agli Stati membri emanare atti interni (legislativi o amministrativi) volti a dare attuazione alla normativa comunitaria. La direttiva acquista efficacia in virtù della notificazione al destinatario (art. 191 del Trattato CEE).

## **Efficacia**

Attitudine di un atto o di un negozio giuridico a produrre gli effetti che sono ricollegati al suo compimento. Indica al tempo stesso il concreto prodursi degli effetti giuridici. Va distinta dalla esistenza e dalla validità dell'atto o del negozio, con le quali può, da un punto di vista temporale, coincidere, ma che presuppone in quanto rappresenta l'ultimo stadio di sviluppo della intera fattispecie.

## **Gazzetta Ufficiale**

Giornale ufficiale dello Stato italiano. [...] Essa si divide in due parti; nella prima si pubblicano: (a) tutte le leggi; (b) i decreti, la cui pubblicazione sia obbligatoria per legge o sia richiesta dal ministro proponente, d'accordo con il guardasigilli; (c) le normali e le

circolari esplicative di provvedimenti legislativi, eccetto quelle di carattere riservato; (d) le disposizioni emanate dalla presidenza della Repubblica, dalla presidenza delle due Camere e dalla presidenza del Consiglio; (e) il dispositivo delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale, nonché il testo delle ordinanze di rimessione alla Corte stessa delle questioni di legittimità costituzionale.

## **Legge**

Prescrizione o determinazione preventiva che concorre a costituire l'ordinamento giuridico, cioè che attribuisce a uno o più fatti carattere giuridico. In tale accezione il significato di legge e quello di *norma giuridica* coincidono. In senso più particolare, col termine "leggi" si designano le *leggi formali* che assumono la forma specifica con cui la funzione legislativa è esercitata dagli organi competenti e anche quelle altre che, pur non assumendo tale forma, godono della medesima efficacia delle leggi formali (decreti legislativi, decreti legge). In tale maniera, il concetto di "norma giuridica" risulta più vasto di quello di "legge", in quanto comprende tutte le manifestazioni dell'autonomia pubblica (per es. regolamenti) o privata e le norme non volontarie (per es. consuetudini, necessità).

## **Massima**

*M. giuridica.* Breve proposizione esplicativa di uno o più precetti giuridici.

*M. di una sentenza.* Sintesi del principio di diritto di cui è fatta applicazione nella motivazione di una sentenza, dalla quale viene estratto perché possa servire di guida per la decisione di casi identici o simili.

## **Prova**

Argomento, testimonianza, documento atti a dimostrare la verità di un'affermazione o la realtà di un fatto. [...] Dimostrazione dell'esistenza di un fatto giuridico.

## **Provvedimenti del giudice**

### *Decreto*

Provvedimento del giudice avente carattere ordinatorio, A differenza, cioè, della sentenza, la cui funzione è eminentemente decisoria, il d. è, al pari dell'ordinanza, il provvedimento con il quale il giudice emana ordini.

### *Ordinanza*

Provvedimento del giudice (normalmente giudice istruttore, talvolta giudice dell'esecuzione, eccezionalmente del collegio) emanato nel corso del procedimento al fine di imprimere al medesimo lo svolgimento opportuno ordinato e sollecito.

### *Sentenza*

Atto giuridico con il quale il giudice, sulla premessa di alcuni fatti accertati e con riferimento alle norme di legge applicabili ai fatti medesimi, conclude una controversia insorta tra due o più parti. Contiene una parte argomentativa, cioè un giudizio logico che costituisce la premessa della decisione, e una parte imperativa, cioè il comando riguardante la decisione della controversia, rivolto alle parti e a coloro che debbono collaborare all'esecuzione della sentenza.

## **Regolamento**

Complesso di norme poste da organi amministrativi per regolare determinati settori di attività o anche per disciplinare il proprio funzionamento (*r. interni, r. parlamentari, r. di*

*ufficio, ecc.), denominati o in base all'autorità che ha il potere di emanarli (r. governativi, ministeriali; r. regionale, provinciale, comunale), oppure in base alla destinazione o alla materia (r. scolastico, ospedaliero; r. di condominio; il r. edilizio; r. stradale e di polizia stradale, ecc).*

### **Regolamento europeo**

Il regolamento è l'atto più incisivo e completo messo a disposizione degli organi comunitari dai trattati istitutivi delle Comunità europee. Esso, in base all'art. 189 del Trattato di Roma, ha portata generale, è cioè efficace nei confronti di un numero indeterminato di destinatari (gli Stati membri e le persone fisiche e giuridiche degli Stati medesimi); è obbligatorio in tutti i suoi elementi; è direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri, non necessita pertanto di alcun intervento normativo nazionale ed è equiparabile alla legge nazionale.

### **Vigore**

Validità, piena efficacia legale.